



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 novembre 2013 (03.12)
(OR. en)**

16991/13

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0204 (COD)**

**JUSTCIV 291
CODEC 2756**

NOTA

della: Presidenza

al: Consiglio

n. doc. prec.: doc. 16571/13 JUSTCIV 275 CODEC 2660

n. prop. Comm.: doc. 13260/11 JUSTCIV 205 CODEC 1280

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale **[prima lettura]**

– Orientamento generale

1. Con lettera del 25 luglio 2011 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di regolamento che istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. La proposta è basata sull'articolo 81, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed è pertanto soggetta alla procedura legislativa ordinaria.
2. A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del regolamento proposto.

3. Il Regno Unito non ha effettuato alcuna notifica a norma dell'articolo 3 del suddetto protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e pertanto non parteciperà all'adozione del regolamento proposto¹. Il Regno Unito potrà tuttavia accettare il regolamento successivamente alla sua adozione, a norma dell'articolo 4 di detto protocollo.
4. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del regolamento proposto e non sarà da esso vincolata né sarà soggetta alla sua applicazione.
5. Il regolamento proposto istituirà una nuova procedura europea per il sequestro conservativo su conti bancari nei casi transnazionali. Essa consentirà al creditore di ottenere un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari ("ordinanza di sequestro conservativo" o "ordinanza") che bloccherà le somme detenute dal debitore su un conto bancario in uno degli Stati membri. L'ordinanza impedirà il prelievo di somme dal conto del debitore, garantendo in tal modo che i tentativi compiuti dal creditore per recuperare il proprio credito non siano compromessi.
6. Il gruppo per le questioni di diritto civile (Ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari) ha esaminato la proposta di regolamento in riunioni periodiche a partire dal settembre 2011.
7. Il 6 e 7 dicembre 2012 il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha tenuto un primo dibattito orientativo sul regolamento proposto e in quest'occasione ha approvato una serie di orientamenti generali per i lavori futuri², sottolineando in particolare, quale obiettivo importante, che il regolamento proposto dovrebbe raggiungere un opportuno equilibrio tra gli interessi del creditore e del debitore. Facendo seguito ai suddetti orientamenti, il 6 e 7 giugno 2013 il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha approvato vari principi fondamentali particolarmente pertinenti per il raggiungimento di tale equilibrio³.

¹ Cfr. doc. 5173/12 JUSTCIV 5 CODEC 54 in cui è spiegata la posizione del Regno Unito.

² Cfr. documento 16350/12 JUSTCIV 335 CODEC 2706.

³ Cfr. documento 10047/13 JUSTCIV 133 CODEC 1200.

8. Il regolamento proposto è soggetto alla procedura legislativa ordinaria. Si sono svolti contatti informali con il Parlamento europeo a scopo informativo al fine di raggiungere un accordo in prima lettura. Il Parlamento europeo dovrebbe adottare la sua posizione in prima lettura all'inizio del 2014.
9. Sulla base degli orientamenti generali e dei principi fondamentali approvati dal Consiglio nel dicembre 2012 e nel giugno 2013, le discussioni svoltesi all'interno del gruppo per le questioni di diritto civile (Ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari) hanno fatto notevoli progressi.
10. Alla luce di tali sostanziali progressi, la presidenza è del parere che un orientamento generale sul testo degli articoli e su alcuni fondamentali considerando, che figurano nell'allegato 1 della presente nota, possa ora essere raggiunto a livello di Consiglio, spianando la strada ai negoziati con il Parlamento europeo al fine di raggiungere un accordo in prima lettura anteriormente alla fine dell'attuale legislatura. I rimanenti considerando saranno discussi ulteriormente e saranno messi a punto quanto prima dopo l'approvazione, da parte del Consiglio, dell'orientamento generale.
11. Il 20 novembre 2013, il Coreper ha manifestato ampio sostegno su un primo progetto di orientamento generale presentato dalla presidenza, previo ulteriore esame di alcune questioni in sospenso che sono state successivamente discusse nella riunione dei consiglieri GAI del 21 novembre 2013.
12. Alla luce di tale riunione, la presidenza ha presentato al Coreper, il 27 novembre 2013, un progetto rivisto di orientamento generale come pacchetto di compromesso. Durante le discussioni al Coreper è stato necessario modificare tale pacchetto di compromesso per quanto concerne l'ambito di applicazione dell'articolo 17. In seguito a tale modifica (riportata nell'articolo 17, paragrafo 1, e nell'articolo 51, paragrafo 1, lettera b), nella versione di cui all'Addendum 1 della presente nota) il Coreper ha deciso di sottoporre il pacchetto di compromesso al Consiglio GAI del 5 e 6 dicembre 2013 per l'adozione quale orientamento generale del Consiglio¹.

¹ Resta inteso che il testo degli articoli potrà ancora subire lievi modifiche tecniche e modifiche terminologiche in talune versioni linguistiche e dovrà in ogni caso essere successivamente riveduto dai giuristi-linguisti.

13. Pertanto si invita il Consiglio a:

- a) approvare quale pacchetto di compromesso il progetto di orientamento generale figurante nell'Addendum 1 della presente nota, e
- b) prendere nota del fatto che i rimanenti considerando saranno messi a punto quanto prima a livello tecnico, dopo la sessione del Consiglio.
